

Newsletter Assofiduciaria n. 1-2023



SUMMARY

- ***NEWS***
- ***APPROFONDIMENTI***
- ***ATTIVITÀ ISTITUZIONALE***
- ***RELAZIONI ISTITUZIONALI***
- ***RASSEGNA STAMPA***



Indicazioni della titolarità effettiva nel quadro RU



L'Agenzia delle Entrate ha introdotto l'obbligo di individuare il titolare effettivo nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi 2023. La richiesta appare poco coordinata con la tutela che l'ordinamento, seppur nel rispetto dell'interesse alla trasparenza, deve garantire ai titolari effettivi. I beneficiari dei crediti d'imposta, infatti, dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi e relative specifiche.

A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 novembre 2022 relativa alle cause C-37/20 e C-601/20, che ha censurato l'accessibilità dei dati dei titolari effettivi da parte del pubblico per violazione del principio del rispetto della vita privata tutelato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE è stato bloccato l'accesso al Registro della titolarità effettiva in diversi Stati membri, fino alla sospensione del sistema comunitario BORIS dal mese di marzo 2023.

Le istruzioni del modello REDDITI 2023, dunque, anticipano senza un motivo valido l'attuazione del Registro, mettendo in seria difficoltà proprio i titolari effettivi i cui dati dovranno essere esposti in dichiarazione. La dichiarazione dei redditi non è certamente un dato pubblico, ma non è nemmeno un documento soggetto a particolari vincoli di riservatezza: si pensi alla messa a disposizione del modello in caso di *due diligence* fiscale, alle banche per la concessione di affidamenti o al semplice utilizzo da parte del personale amministrativo della società.

Uno dei casi più eclatanti di controinteressato può essere rappresentato dalla partecipazione intestata a una società fiduciaria, grazie alla quale il fiduciante utilizza lo schermo fiduciario per tutelare il proprio diritto alla riservatezza. La messa a disposizione del dato al pubblico – contestata dalla Corte di Giustizia – fa venir meno questa tutela ed espone il fiduciante a un rischio sproporzionato rispetto al beneficio per il sistema economico, considerando che i soggetti realmente interessati (autorità pubbliche e soggetti obbligati) hanno comunque diritto a questa informazione.

Un'ultima considerazione riguarda lo strumento utilizzato: bisognerebbe chiedersi, così come per gli aiuti di Stato, se la dichiarazione dei redditi possa rappresentare l'unico strumento con cui ricavare e ottenere le informazioni dalle imprese.

Fonte: Eutekne, 27 giugno 2023 a firma di Massimo Boidi, Michela Boidi e Annalisa De Vivo

Con il regolamento crypto-asset debuttano controlli e sanzioni



Il 2023 è l'anno della svolta regolatoria e *compliance* degli *asset* virtuali. Il MiCAR, il nuovo Regolamento che entrerà in vigore a fine 2024, stabilisce gli obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione di *cripto-attività* alla negoziazione su una piattaforma di negoziazione per *cripto-attività*, i requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le *cripto-attività*, degli emittenti di *token* collegati ad attività e degli emittenti di *token* di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, la loro organizzazione e la loro *governance*. Nella nuova normativa Ue sono previsti degli specifici requisiti per la tutela dei possessori di *cripto-attività* nell'emissione, nell'offerta al pubblico

e nell'ammissione alla negoziazione di *cripto-attività*. Sono previste misure per la tutela dei clienti di prestatori di servizi per le *cripto-attività*. Tali misure sono volte a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato in relazione alle *cripto-attività*, al fine di garantire l'integrità dei mercati delle *cripto-attività*. La nuova normativa, oltre a prevedere in generale uno spazio regolamentato, introdurrà regole per prevenire gli abusi sui mercati delle *criptovalute*, come la manipolazione del mercato, facendo rientrare i fornitori di servizi di *cripto-asset* nell'ambito di applicazione delle norme antiriciclaggio.

Inoltre, sempre secondo il MiCAR, i fornitori di servizi di *cripto-asset* (Casp) – come i fornitori di *wallet* – dovranno essere autorizzati e pertanto sottoposti alle autorità di vigilanza nazionali ed europee. I Casp dovranno inoltre essere registrati nel registro centrale gestito dall'Esma e, solo se autorizzati, potranno fornire servizi di *cripto-asset* in tutti gli Stati membri dell'Ue sulla base di una procedura di portabilità.

Infine, il MiCAR introduce anche norme sulla prevenzione degli abusi di mercato con la finalità di traghettare i mercati dei *cripto-asset* al medesimo livello degli strumenti finanziari quotati. Sono previste pesanti sanzioni afflittive per il mancato rispetto della normativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 15 giugno 2023 a firma di Valerio Vallefuoco

APPROFONDIMENTI

I nuovi indicatori di anomalia della UIF



Nell'ambito delle novità apportate dal Provvedimento sugli Indicatori di anomalia che entrerà in vigore il 1° gennaio 2024, si segnala l'inserimento degli indicatori relativi al coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte nonché di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche; le anomalie connesse all'utilizzo di *crypto-assets*; sub-indici specifici concernenti gli schemi di finanziamento collettivo come il *crowdfunding* o di prestito tra privati (*peer to peer lending*).

In particolare, con riferimento agli specifici indicatori ed all'operatività delle società fiduciarie, si segnalano inoltre: l'indicatore 28 "Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica" e l'indicatore 29 "Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto conti correnti, strumenti finanziari, polizze assicurative, crediti, beni immateriali o altri beni di elevato valore, che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica".

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione BANCA D'ITALIA_UIF_2023_080_S

Tassazione delle attribuzioni ai beneficiari da parte di un complex-trust americano



Con la Risposta n. 309 del 28 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate affronta il caso in cui un soggetto, residente in Italia, sia beneficiario del Trust istituito dalla zia del suo ex marito.

In base all'Atto costitutivo, i Trustee, residenti negli Stati Uniti d'America, hanno il potere "inderogabile" di effettuare pagamenti e trasferimenti, di appropriarsi e utilizzare il fondo del Trust a vantaggio e beneficio di tutti o solo di alcuni dei membri della Classe Discrezionale, effettuando attribuzioni nella misura e nella maniera che i «Trustee ritengano in via generale opportuna».

Nel caso di specie, l'Istante, residente in Italia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/USA, subisce la ritenuta prevista dall'articolo 10 della Convenzione, che ne limita l'applicazione alla misura del 15% dell'ammontare lordo.

L'Istante chiede, quindi, se il Trust possa essere qualificato come opaco o trasparente e, conseguentemente, quale debba essere il trattamento fiscale. L'Agenzia ritiene che il Trust in questione svolgendo esclusivamente attività finanziaria e producendo redditi della medesima natura ha natura di ente non commerciale e, tenuto conto del luogo di residenza di entrambi i Trustee, al momento dell'attribuzione a favore della Beneficiaria istante, detto Trust si può considerare stabilito negli Stati Uniti.

Ne consegue quindi che l'Istante non si possa considerare beneficiaria di "reddito individuato" vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale.

L'Agenzia, sul presupposto che la distribuzione avvenuta nel 2020 in favore dell'Istante abbia ad oggetto i redditi prodotti dal Trust nel 2019 e tenuto conto di quanto affermato dall'Istante in merito al livello nominale di tassazione del Trust, ritiene che la medesima distribuzione non rientri nell'ambito applicativo dell'art. 44, comma 1, lettera *g-sexies*), t.u.i.r.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA, comunicazione TRUST_2023_094_S

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Assemblea Assofiduciaria 2023



Si è tenuta lo scorso 21 giugno l'Assemblea Annuale di Assofiduciaria, un momento di dialogo e confronto sui temi del settore fiduciario. A margine dell'Assemblea si è tenuta la tavola rotonda sulla Riforma fiscale all'esame del Parlamento alla quale sono intervenuti in qualità di relatori il Prof. Avv. Giuseppe Corasaniti e il Prof. Avv. Valentino Amendola Provenzano. Ha moderato il Presidente Prof. Avv. Fabio Marchetti.

Riforma fiscale:

il ruolo delle fiduciarie come sostituto di imposta nella gestione dei nuovi strumenti finanziari digitali

A margine dell'Assemblea Annuale del 21 giugno di Assofiduciaria si è tenuta una tavola rotonda sulla "Riforma Fiscale" per affrontare alcuni dei temi di maggior interesse per il settore fiduciario affrontati nel Disegno di Legge Delega presentato dal Governo nel mese di marzo e all'esame del Parlamento.

L'attenzione si è rivolta essenzialmente all'articolo 5, comma 1, lettera d) del Disegno di Legge governativo che pone fra i principi di delega quello relativo all'unificazione dei redditi finanziari e alla razionalizzazione della disciplina fiscale delle cripto-attività. In merito al primo punto, l'Italia si sta allineando al modello europeo che vede la categoria dei redditi finanziari comprensiva dei redditi di capitale (interessi, dividendi, ecc.) e delle plusvalenze di natura finanziaria. Se si analizza, in particolare, il primo punto della lettera d) dei criteri direttivi si parla di "armonizzazione della disciplina dei redditi di natura finanziaria" prevedendo un'unica categoria reddituale. La norma però, in questo criterio di legge delega, prevede il mantenimento dell'elencazione delle diverse fattispecie dei redditi di capitale e dei redditi diversi, con l'introduzione di una norma generale di chiusura al fine di evitare vuoti normativi, nonché possibili arbitraggi fiscali.

L'entrata in vigore della riforma sarà graduale e – probabilmente – a mercati positivi, dunque, potrebbe anche essere rinviata nel tempo in modo da evitare la gestione di importi massivi di minusvalenze. In ogni caso, l'attuazione della delega dovrebbe non solo confermare il ruolo attuale degli intermediari finanziari (fra cui, sono da annoverare le società fiduciarie), ma probabilmente ampliarlo, evenienza questa a cui il settore fiduciario è sicuramente preparato.

Sul secondo punto, si è affrontato, innanzitutto, il tema della dematerializzazione, digitalizzazione ed emissione sui mercati regolamentati di strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni, titoli di debito, etc... Un sistema innovativo che però lascia diversi scenari aperti, tra cui quello della necessità di definire una fiscalità altrettanto innovativa. Non esiste infatti una normativa nel recente decreto-legge n. 25 del 2023 che la definisce. Questi strumenti finanziari in forma digitale possono essere detenuti direttamente dall'investitore e sono privi di un intermediario finanziario. Chi agisce, quindi, in qualità di sostituto di imposta? Che fiscalità si applica a questa nuova tipologia di strumenti?

Ed è proprio qui che si innesca la proposta avanzata da Assofiduciaria durante la tavola rotonda: l'Associazione ritiene che debbano essere le società fiduciarie a fare da sostituto di imposta se gli strumenti finanziari in forma digitale sono affidati in amministrazione anche senza intestazione. Ed invero, l'art 2, comma 2, del d. lgs. n. 239 del 1996 afferma che le società fiduciarie sono tra gli intermediari abilitati al conto unico quindi, se questi strumenti finanziari in forma digitale vengono affidati in amministrazione ad una società fiduciaria, dovrà essere quest'ultima ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni; è evidente, quindi, che il d.l. n. 25 del 2023 apra nuovi scenari.

Con riguardo specificamente il criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 8), sulle cripto attività, si è osservato che la nuova normativa non esamina la questione della territorialità, non toccando ad esempio l'art. 23 del t.u.i.r. in merito agli obblighi impositivi dei non residenti. Una possibilità sarebbe quella di continuare ad applicare il criterio del luogo di residenza dell'intermediario (cfr. Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 397 del 1° agosto 2022). Ma, in questo caso, chi si deve individuare come intermediario tenuto all'applicazione dell'imposta? È possibile rilevare il luogo di utilizzo delle chiavi crittografate sul modello dell'imposta sui servizi digitali (l'indirizzo IP)?

La riforma fiscale apre, quindi, una serie di scenari che necessitano di risposte concrete. Sicuramente, in questo quadro, le fiduciarie possono dare un contributo importante nella definizione delle linee guida che il legislatore seguirà per costruire l'impalcatura legislativa che andrà a regolamentare tutto il sistema.

Fonte: ASSOFIDUCIARIA



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

**Itinerari fiduciari:
Le società fiduciarie, la normativa
11 maggio 2023**



Lo scorso 11 maggio è stato lanciato il primo webinar del progetto «Itinerari fiduciari», il quale prevede 12 incontri in modalità webinar organizzati da Assofiduciaria in collaborazione con AIDC Sezione di Milano.

Ogni appuntamento prevede una relazione introduttiva di carattere generale volta ad inquadrare a livello normativo la tematica dell'incontro. A seguire due esperti si confronteranno su profili operativi, opportunità e criticità connessi ai contenuti di volta in volta affrontati. Chiuderà l'incontro un dibattito.

L'incontro «Le società fiduciarie, la normativa» si è focalizzato sui seguenti temi:

- L'operatività delle fiduciarie
- Gli adempimenti regolamentari interni
- Policy e procedure da adottare per il rispetto della normativa civilistica

**Itinerari fiduciaria:
Le società fiduciarie, i contratti
8 giugno 2023**



Si è tenuto lo scorso 8 giugno il secondo webinar del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari»: «Le società fiduciarie, i contratti» organizzato da Assofiduciaria in collaborazione con AIDC Sezione di Milano.

Il principale argomento affrontato nel corso del webinar ha riguardato gli strumenti contrattuali.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Itinerari fiduciari: Testamento, patti successori, patti di famiglia 6 luglio 2023



Si è tenuto lo scorso 6 luglio il terzo webinar del percorso formativo degli «Itinerari Fiduciari» organizzato da Assofiduciaria in collaborazione con AIDC Sezione di Milano con l'obiettivo di rispondere alle numerose istanze di approfondimento tecnico per il settore fiduciario.

L'incontro dal titolo «Testamento, patti successori, patti di famiglia» si è focalizzato sui seguenti temi:

- Testamento e patti successori
- Patti di famiglia
- La *family governance*: uno strumento efficiente sotto il profilo giuridico e fiscale

Corso di formazione antiriciclaggio



Assofiduciaria ha organizzato il Corso di Formazione Antiriciclaggio 2023, un'attività dedicata al personale delle società fiduciarie per approfondire i profili di maggior interesse della normativa antiriciclaggio per il settore fiduciario.

Ai due appuntamenti del 26 giugno e del 5 luglio u.s., hanno partecipato professionisti del settore.

Una seconda sessione del Corso è prevista per il prossimo autunno.



RELAZIONI ISTITUZIONALI



L'Associazione ha realizzato una serie di incontri istituzionali al fine di presentare personalmente l'impegno di tutte le Associate a garanzia della regolare esecuzione degli adempimenti previsti dalle diverse normative, nonché per illustrare come le società fiduciarie si siano evolute nel corso degli anni passando da soggetti che si limitavano a prestare servizi di intestazione fiduciaria dei beni a fini di riservatezza, a soggetti che prestano professionalmente una pluralità di servizi di amministrazione di beni e di intermediazione finanziaria, ove l'intestazione fiduciaria rappresenta oggi solo uno strumento per l'esecuzione dell'attività in settori sempre più rilevanti del nostro sistema economico.

Miglioramento della legislazione nazionale, adeguamento della normativa regolamentare e inserimento nell'Agenda politica dei temi di interesse dell'Associazione, sono solo alcuni degli argomenti affrontati nel corso degli incontri.

- 30 maggio 2023, incontro con il Sen. Antonio Misiani - Vicepresidente V Commissione permanente (Bilancio); Senato



Per l'ad di Siref, Guido de Vecchi, sta crescendo il bisogno degli imprenditori di riservatezza e di protezione patrimoniale

Salto generazionale, la fiduciaria ha un ruolo chiave

DI LUCA CARRELLO

Gestisce masse per oltre 12 miliardi con più di 60 mila mandati attivi. Siref è una società di 90 professionisti controllata da Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking ed eroga servizi fiduciari per lo più all'interno del gruppo. I clienti con una ricchezza finanziaria amministrata sopra i 10 milioni rappresentano il 66% del totale, mentre le masse amministrate provengono per il 79% dal Nord Italia, per il 14% dal Centro e per il 7% dal Sud. Infine i servizi fiduciari riguardano per il 76% investimenti (11% all'estero) e per il 12% ciascuno partecipazioni societarie e altri servizi specialistici. «La fiduciaria è uno strumento sofisticato di pianificazione e protezione patrimoniale e fa perno sulla riservatezza. Siamo la cassaforte dei patrimoni familiari», spiega Guido de Vecchi, ad di Siref Fiduciaria.

Domanda. Quali sono le principali esigenze?

Risposta. Le richieste prevalenti riguar-

dano la riservatezza sul patrimonio finanziario e sulle partecipazioni aziendali, il rispetto di accordi tra soci o tra controparti nelle operazioni di m&a e la gestione dei piani di passaggio di testimone in ambito familiare.

D. Che valore aggiunto dà il gruppo Intesa Sanpaolo?

R. Garantisce solidità e continuità, e consente a Siref di utilizzare le migliori competenze in ambito legale e fiscale, con la possibilità di usufruire anche del network di professionisti del Gruppo.

D. È vero che seguite più di 40 trust?

R. Sì. Lo strumento garantisce nel tempo che i desideri del cliente abbiano corso a prescindere dagli eventi. Il trust protegge da vicende familiari e aziendali-patrimoniali che possono frammentare o mettere a rischio il patrimonio, e garantisce in toto le volontà del disponente.

D. Come ottimizzate il passaggio generazionale?

R. In Italia circa il 25% delle imprese familiari sopra i 20 milioni di fatturato è guidata da un imprenditore ultrasettantenne. Occorre quindi pianificare per tempo il passaggio di testimone affidandosi a professionisti esterni con una visione di lungo periodo e con strumenti idonei.

D. Che contributo fornite alle imprese familiari?

R. Forniamo una visione che favorisce la stabilità del business. La pianificazione del passaggio generazionale

è il servizio più richiesto, ma Siref assume anche il ruolo di escrow agent e si pone come soggetto terzo, garante degli accordi tra le parti coinvolte nelle compravendite aziendali. Inoltre, affianchiamo l'imprenditore nella fidelizzazione di lungo periodo del management con ser-

vizi di amministrazione di piani di incentivazione o stock option/stock grant oppure di azionariato diffuso per i dipendenti.

D. Quanto è richiesta la riservatezza?

R. È un valore sempre più importante, ma ha valenza solo privatistica che trova limiti ben precisi nelle richieste delle autorità e nella normativa antiriciclaggio. Oggi la fiduciaria è accreditata dall'amministrazione finanziaria visti gli obblighi di segnalazione a cui concorre come ogni altro intermediario. Ma gli adempimenti fiscali italiani sono complessi e mutevoli nel tempo. Grazie ai nostri servizi il cliente si sente sollevato da potenziali errori di compilazione e dalla gestione delle imposte.

D. Come è cambiata la vostra attività?

R. Il nostro approccio risponde sempre più ai bisogni della sfera non finanziaria, con un focus sul supporto nelle fasi di discontinuità familiare e aziendale. Quanto al rapporto con il private banking, i servizi fiduciari integrano quelli bancari e di gestione dei portafogli. E questa complementarità garantisce fiducia nel lungo periodo. (riproduzione riservata)



Guido de Vecchi
Siref

Fiduciarie. Un'ampia gamma di servizi attrae i clienti più facoltosi

La riservatezza è importante, ma cresce l'attenzione ai bisogni personali

Antonio Criscione

Le fiduciarie offrono ai clienti una vasta gamma di servizi che vanno - come riassumono da Assofiduciaria - dalla amministrazione di beni per conto di terzi, anche mediante intestazione fiduciaria alla rappresentanza di azionisti e obbligazionisti e di portatori di quote e titoli/valori similari; dall'assumere la qualifica di mandatario con o senza rappresentanza, per conto di terzi per il compimento di atti giuridici, semplici o complessi, singoli o ripetitivi; fino ad arrivare all'organizzazione, assistenza alle aziende, revisione contabile alle aziende e servizi a società ed Enti. Il tutto con una grande capacità di adattarsi ai tempi che cambiano nonostante la legge istitutiva delle fiduciarie abbia ormai ottant'anni. Per fare il punto Plus24 ha sentito due esperti del settore.

Come punto di partenza si è scelto di interrogare gli esperti sul confronto con il private banking. Secondo Fabrizio Vedana, amministratore across Family Advisors: «Fiduciaria e private banking sono complementari se visti nell'ottica di favorire il dialogo tra specialisti di due materie complementari: la gestione degli asset finanziari (di competenza dei secondi) e quella della ottimizzazione (anche fiscale) della gestione del complessivo patrimonio, finanziario, immobiliare, digitale, delle famiglie, anche in logica di passaggio generazionale». Una complementarità che è sottolineata anche da Guido De Vecchi, AD Siref Fiduciaria: «I nuovi trend di mercato ci stanno spingendo verso un approccio che risponda sempre più a bisogni relativi alla sfera non finanziaria dei clienti, con un focus sul supporto nei progetti familiari, soprattutto nelle esigenze di protezione da rischi potenziali e nelle fasi di passaggio di mano dei patrimoni familiari ed aziendali. E tutto questo in totale sinergia alle relazioni con le medesime famiglie intrattenute dai private banker, alle loro competenze fondamentali di consulenza finanziaria o di regia nell'advisory immobiliare o nell'art advisory. Assieme fiduciaria e private banking offrono servizi a 360° in termini di pianificazione successoria, dalla fase progettuale assieme a professionisti legali e fiscali di fiducia a quella gestoria per una clientela particolarmente esigente».

RASSEGNA STAMPA

Un punto forte delle fiduciarie è sicuramente rappresentato dalla tutela della riservatezza che può rappresentare ancora un fattore rilevante in talune situazioni. Secondo De Vecchi: «La riservatezza offerta ha valenza “privatistica” ovvero in ambito commerciale / personale (c.d. “ambientale”), poiché la fiduciaria opera in nome proprio per conto del cliente, trovando dei limiti ben precisi rispetto alla normativa, in particolare alla normativa antiriciclaggio e al principio di neutralità fiscale, nonché alle richieste periodiche e specifiche delle pubbliche autorità». E secondo Vedana: «La tutela della riservatezza può rappresentare ancora un fattore rilevante in talune situazioni (tipicamente quando si vuole acquistare o vendere una società mantenendo riservata la propria identità) ma non è più l’argomentazione principale delle fiduciarie nella loro proposizione commerciale».

Se i servizi che la fiduciaria offre sono molti, interessante è capire cosa chiedono loro i clienti. Secondo De Vecchi: «Le richieste prevalenti riguardano la necessità di riservatezza sul patrimonio finanziario o sulle partecipazioni in società immobiliari e in holding o in commerciali, specialmente quando in fase di startup (costitutiva) e quindi sui successivi relativi finanziamenti personali o incassi di dividendi, la tutela del rispetto di accordi tra soci o tra controparti nelle operazioni di M&A, fino alla gestione dei piani di passaggio di testimone in ambito familiare. L’amministrazione, con o senza rappresentanza, dei beni detenuti all’estero assume una particolare valenza aggiuntiva legata al servizio di sostituto di imposta garantito dalla fiduciaria». Inoltre De Vecchi sottolinea che le fiduciarie hanno investito negli anni per offrire soluzioni tecnologiche d’avanguardia.



Forbes, SmallGiants

Maggio 2023

«Giù le mani dal patrimonio»

Dal patto di famiglia al trust, gli strumenti di tutela esistono e sono in evoluzione: anche i professionisti devono adeguarsi

Forbes





di Fulvio di Giuseppe

La composizione del patrimonio familiare è inequivocabilmente mutata negli ultimi decenni. In particolare, la generazione attuale ha assistito - e continua ad assistere - a una modificazione del patrimonio, sempre più differenziato nella sua struttura e sotto alcuni profili divenuto un bene poliedrico. Non c'è più solo l'azienda di famiglia e le relative proprietà immobiliari, ma anche, in misura sempre più crescente, beni immateriali e di nicchia verso cui il risparmiatore ha cominciato a investire.

“Quando si parla di beni immateriali si deve riflettere sul fatto che il patrimonio

Assistenza a 360 gradi

Il commercialista moderno non deve fermarsi agli aspetti patrimoniali, ma occuparsi anche di quelli immateriali attraverso attività di reporting, contabilizzazione del bilancio e controllo sul capitale


non è solo composto da beni, ma anche e soprattutto da persone, da affetti e da rapporti che con il passaggio a un modello di famiglia fluido sono sempre più articolati e di difficile gestione”, evidenzia Alberto Righini, dell'omonimo studio di commercialisti e avvocati. “Non più un solo designato a ricevere l'eredità, ma più aspiranti,

a volte privi delle doti necessarie, spesso in conflitto tra loro e che rischiano di danneggiare il patrimonio e la sua stabilità, frammentandolo. In questo contesto, le conseguenze delle scelte personali hanno sempre ripercussioni sul patrimonio e sul futuro non solo del singolo che le compie ma, anche, delle persone che gli sono più



La composizione della ricchezza lorda

(composizioni percentuali; 2005 e 2021)



Fonte: Istat e Banca d'Italia

vicine.

Pertanto, pensare di gestire il proprio patrimonio con gli strumenti e nei modi che si usavano in passato non è più possibile, essendo troppe le variabili che l'imprenditore, padre di famiglia, risparmiatore si troverebbe ad affrontare".

Da qui l'interrogativo: come regolarsi, quindi, in una società dove tutto è in continua evoluzione e le questioni patrimoniali sono sempre più complesse? "Senz'altro non mancano le possibilità e gli istituti giuridici che consentono di dare concretezza agli auspici e alla volontà dell'imprenditore-risparmiatore", spiega Righini. "Vari sono gli strumenti di protezione del patrimonio, a partire dai più tradizionali

quali il fondo patrimoniale e il patto di famiglia, per alcuni già troppo rigidi e superati rispetto a nuovi istituti decisamente più flessibili e rispondenti a ragioni di rapidità e flessibilità. Tra questi certamente il trust che, nella sua versione tradizionale, consente la segregazione di beni e diritti in un patrimonio separato dal loro titolare al fine di essere gestiti ed eventualmente attribuiti a futuri beneficiari dopo un certo periodo di tempo e a determinate condizioni, ma che ormai risponde ad una pluralità di funzioni (di scopo, di garanzia, di tutela di soggetti vulnerabili)".

Altro istituto interessante è "l'affidamento fiduciario che impone al fiduciario un vincolo di gestione dei beni che gli sono

trasferiti secondo i desiderata del fiduciante.

Così come ci si può rivolgere a fondazioni di famiglia o creare patrimoni destinati a un dato scopo". E ancora, sotto il profilo protettivo e preventivo, "altri strumenti interessanti sono le polizze vita e altri strumenti di segregazione assicurativa".

Ci si può poi fermare alla semplice gestione degli strumenti societari, organizzando lo statuto sociale con quote o azioni di categoria o con diritti speciali riconosciuti ad alcuni soci e/o utilizzando società in accomandita o società semplici.

Come emerge da questa rapidissima carrellata, gli istituti non mancano. "Tuttavia per il soggetto che si avvicina a uno o più di questi strumenti non è solo questione

Occhio alle tempistiche

Fondo patrimoniale, patto di famiglia, trust e polizze: gli istituti a disposizione dell'imprenditore sono molti ma vanno utilizzati nel momento più opportuno


di conoscere le possibilità e disporre delle informazioni. La vera sfida è saperle cogliere nel momento più giusto, essere pronti ad afferrarle così come a cambiare piano in corsa laddove una diversa prospettiva si presenti più interessante dal punto di vista economico o anche solo più confacente alle esigenze proprie e dei propri familiari".

Un aspetto cruciale, che necessita della possibilità di contare su qualcuno che sia pronto a sottoporci la migliore possibilità, a proporre valide alternative e che sia

presente nella gestione quotidiana delle problematiche che ogni scelta di tipo patrimoniale comporta. Qualcuno, in sostanza, che sappia cogliere le occasioni offerte dall'ordinamento piuttosto che quelle provenienti dal mercato e che sappia preservare il valore dei beni in vista del loro trasferimento alle generazioni future. "Non è solo questione di avere uno o più professionisti di riferimento che conoscano la normativa, ad esempio, in materia di trust e i suoi recenti mutamenti e sappia spiegare, per quanto in



Gli elementi che compongono il patrimonio



modo completo ed esaustivo, come funziona la tassazione. La necessità - ecco, il vero lusso - è avere un professionista che non si fermi al dato finanziario o normativo ma che curi, o meglio, che abbia cura del patrimonio del cliente come fosse il patrimonio che egli intende trasferire ai propri figli. Che vigili quindi con occhio attento e orecchie tese su ogni possibilità di sfruttamento e valorizzazione, in modo propositivo. E, soprattutto, sia presente per gestire a tutto tondo le necessità che si possono presentare *day by day*".

E che si occupi quindi anche delle attività di *reporting* del patrimonio con la contabilizzazione del bilancio di famiglia, del controllo sul patrimonio finanziario e dell'*audit* patrimoniale per vedere se è gestito bene. Il tutto, fatto senza conflitti di interesse, in assoluta indipendenza: "Questo è un elemento cruciale perché tutti gli attori che ruotano intorno al patrimonio



lo fanno con il desiderio di gestirlo e questo desiderio è invece assente nel nostro intervento: al più facciamo un controllo sul patrimonio, un *audit* sulla gestione e sui suoi costi/risultati per vedere se è gestito bene”.

Eppure, molti professionisti potrebbero storcere il naso nel vedersi costretti a gestire le richieste del cliente che non rientrano nel proprio ambito. “Ma appunto, quello di cui parlo è un tipo di assistenza diverso”, ribadisce Righini. “Al cliente, ormai è chiaro che non basta più il professionista tradizionale che lo conduca – seppure in maniera ineccepibile – all’obiettivo per poi lasciarlo in balia delle sopravvenienze. Nella grande prevalenza dei casi, i soggetti che sarebbero chiamati a prendersi cura del patrimonio si fermano, nei fatti, al dato finanziario. Al contrario, il patrimonio merita invece un autonomo *audit* che comprenda l’esecuzione di tutte



Alberto Righini, commercialista presso lo studio Righini

quelle verifiche che dimostrino il benessere dei valori e che individuino le opportunità di miglioramento.

E che tengano sempre in conto che il patrimonio non è solo materiale ma anche immateriale, e quindi serve un’assistenza

che sia tesa ad utilizzare quegli strumenti che permettono di tener conto di questi elementi in modo olistico”.

Una figura che, al pari del patrimonio, è mutata e non può più essere quella che operava qualche decennio fa. Che sappia cogliere le trasformazioni del sistema e le nuove necessità del cliente per cui, in definitiva, il vero lusso è avere un professionista che sia indipendente e che si prenda cura del patrimonio del cliente come se fosse il proprio. Una persona che, avendo una conoscenza completa degli strumenti a disposizione, li sappia utilizzare dosandoli in funzione non solo degli aspetti patrimoniali ma anche degli importanti aspetti immateriali. “Questo è il ruolo del nuovo commercialista nell’ambito della difesa e dell’assistenza ai patrimoni di cui sono convinto abbia bisogno il cliente risparmiatore, titolare di patrimoni, imprenditore”.

Titolare effettivo in stallo: l'attuazione incompleta non fa scattare gli obblighi

Mancano il disciplinare sulla sicurezza dei dati e il Dm sui diritti di segreteria

Il ministero delle Imprese dovrà attestare l'operatività del sistema di comunicazione

Pagina a cura di Davide Cagnoni Angelo D'Ugo

L'operatività della comunicazione dei dati dei titolari effettivi nell'apposita sezione speciale del registro delle Imprese stenta a decollare nonostante l'individuazione del titolare effettivo costituisca ormai un adempimento fondamentale e sempre più necessario. Alle richieste di banche, società di leasing, società fiduciarie si sono infatti aggiunte anche quelle del Fisco che, con l'introduzione del rigo RU 150 del Modello Redditi SC 2023, chiede i dati dei titolari effettivi delle società che hanno beneficiato del credito d'imposta in beni strumentali e dei crediti relativi alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione.

I provvedimenti mancanti

Il 20 aprile 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 12 aprile con cui il Mise (ora Ministero delle Imprese e Made in Italy) che ha approvato le regole tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa necessaria per trasmettere i dati dei titolari effettivi al registro delle imprese (articolo 3, comma 5, DM 55/2022). Ma questo adempimento è ancora in stallo per via della mancata pubblicazione degli altri provvedimenti che dovevano essere adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dm 55/2022 e cioè:

disciplinare tecnico predisposto dal gestore InfoCamere Scpa per conto del titolare del trattamento, sottoposto alla verifica preventiva del Garante privacy, necessario a definire le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (articolo 32 del Regolamento (Ue) n. 2016/679);

decreto ministeriale del Ministero delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Mef, con il quale sono individuati (e poi modificati e aggiornati) le voci e gli importi dei diritti di segreteria della Camera di commercio per gli adempimenti inerenti l'istituzione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle Imprese e l'accesso alle stesse;

provvedimento del Ministero delle Imprese e Made in Italy, che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Fino all'emanazione di quest'ultimo provvedimento che attesta l'operatività del sistema, nessun obbligo risulta dunque vigente né per gli enti soggetti alla comunicazione né tanto meno per i soggetti obbligati, tenuti all'accertamento del titolare effettivo.

L'accesso al pubblico

La struttura e le regole della nuova sezione speciale del registro Imprese hanno fin da subito messo in evidenza le problematiche in materia di tutela della privacy derivanti dall'ampia possibilità di accesso da parte del pubblico. La questione riservatezza sembra tuttavia rientrata o quantomeno ridimensionata dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20) che ha dichiarato la non validità dell'articolo 1 punto 15 lettera c) della Direttiva 2018/843/Ue, in base alla quale gli Stati membri devono garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altri soggetti giuridici o entità costituiti nel loro territorio siano accessibili in ogni caso a qualsiasi membro del pubblico.

Il principio di tale sentenza, infatti, è stato riportato all'interno del preambolo del Dm del 12 aprile 2023 dove è stato preso atto che, in accordo con il Mef, deve essere disapplicato l'articolo 7, comma 1 del Dm 55/2022 che prevede per l'appunto che i dati dei titolari effettivi (nome, cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza e cittadinanza) sono accessibili al pubblico senza alcun tipo di limitazione. In conseguenza di ciò e, quindi, in attesa un intervento da parte del legislatore per dare attuazione alla pronuncia delle Corte di Giustizia Ue, è auspicabile che l'accesso ai dati dei titolari effettivi venga limitato ai soli soggetti portatori di interessi giuridici rilevanti.

Il quadro delle regole, degli obblighi, delle sanzioni e delle indicazioni di prassi

1

**INDIVIDUAZIONE E OBBLIGHI
Imprese individuali**
Il titolare dell'impresa coincide con il titolare effettivo che quindi non va identificato

Società di persone e associazioni non riconosciute
Il titolare effettivo va individuato ma non c'è obbligo di trasmettere il nominativo al Registro dei titolari effettivi

Società di capitali (Srl, Spa, cooperative, società consortili)
Il titolare effettivo va individuato e il nominativo trasmesso alla sezione autonoma del registro

Persone giuridiche private (Associazioni riconosciute e fondazioni)
Il titolare effettivo va individuato e il nominativo trasmesso alla sezione autonoma del registro

Trust ed istituti affini
Il titolare effettivo va individuato e il nominativo trasmesso alla sezione speciale del registro

2

**LA COMUNICAZIONE
Imprese con personalità giuridica tenute all'iscrizione al registro imprese:**
Deve essere effettuata da amministratori, fondatori e soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione

Persone giuridiche private
Deve essere effettuata dal

fondatore ove in vita oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione.
Il fiduciario di trust o istituti affini

3

**LE MODIFICHE
Variazioni**
Le società gli enti ed i trust, devono comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione

Conferme
Le società gli enti ed i trust provvedono a confermare annualmente i dati e le informazioni, comunicati entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro o conferma. Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma dei dati contestualmente al deposito del bilancio

4

**LE SANZIONI
Amministrative**
In caso di omessa comunicazione delle informazioni al Registro delle imprese i soggetti obbligati sono passibili della sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (articolo 2630 del Codice civile) ridotta ad un terzo qualora la comunicazione venga effettuata nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Penali

Fermandosi alle sanzioni amministrative per l'omessa comunicazione l'adempimento potrebbe essere preso alla leggera. Agli amministratori di società che in caso di acquisizione e conservazione di dati falsi e, quindi, di predisposizione di un dossier falso contenente il percorso e la documentazione utilizzata per individuare il titolare effettivo, a questi ultimi è applicabile una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 10.000 a euro 30.000 (articolo 55 del Dlgs 231/2001)

5

**I CHIARIMENTI OPERATIVI
Le indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti**

Documento del 22 maggio 2019 intitolato "Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del Dlgs 231/2007".

L'aggiornamento del 9 marzo 2021 è stato messo a punto ma è rimasto in bozza

Assonime

Caso n. 1/2023 del 30 gennaio 2023 intitolato "Disciplina antiriciclaggio: questioni applicative nell'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali"

Consiglio nazionale del Notariato

Studio n. 1 del febbraio 2023 intitolato "La ricerca del titolare effettivo"